


IDEE PER L'INNOVAZIONE



SMART&START ITALIA

Faq

1. CHI

1.a Chi può accedere alle agevolazioni?

Possono accedere alle agevolazioni le **start-up innovative di piccola dimensione**, costituite da non più di 48 mesi al momento della presentazione della domanda di agevolazione, iscritte nell'apposita sezione del Registro delle imprese e con sede legale e operativa **nel territorio nazionale**. Possono inoltre accedere anche team di persone (vedi FAQ 1.c) che intendono costituire una start-up innovativa in Italia (per approfondimenti [qui](#))

1.b Cosa si intende per “start-up innovativa”?

La “start-up innovativa” è una tipologia di impresa che risponde ai requisiti indicati dall'articolo 25 e seguenti del DL 179/2012. Per maggiori informazioni vedi la sezione dedicata alle **start-up innovative**

1.c Per le start-up innovative già costituite è sufficiente la sola iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese di cui all'art. 25, comma 8 del decreto-legge n. 179/2012?

No, per accedere alle agevolazioni è necessario anche che, alla data di presentazione della domanda, esse siano costituite da non più di 48 mesi.

1.d È necessario costituire la società per presentare la domanda di agevolazione?

No, è possibile farlo anche in seguito, attendendo l'esito della valutazione.

In caso di valutazione positiva, il proponente riceverà una comunicazione di ammissione alle agevolazioni via posta elettronica certificata. Da quel momento i proponenti hanno un tempo massimo di **sessanta giorni** per costituire formalmente la società e ottenere l'iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese (Art. 4, comma 2 e 4 del DM 24 settembre 2014) e di **novanta giorni** per trasmettere la relativa documentazione a Invitalia (punto 4.2 della Circolare Esplicativa n. 68032 del 10 dicembre 2014).

1.e Nel caso di una start-up innovativa non ancora costituita chi presenta la domanda di agevolazione?

Nel caso in cui la società non è costituita, la domanda di agevolazione firmata digitalmente deve essere inoltrata da uno dei futuri soci della società che verrà in seguito costituita.

La compagine sociale della società che si intende costituire dovrà essere composta esclusivamente da persone fisiche.

1.f Esistono requisiti specifici per i soci della società beneficiaria (età, sesso, residenza, disoccupazione, partecipazioni in altre imprese)?

Non ci sono particolari requisiti relativi ad età, sesso o residenza dei soci. Sono però escluse dagli aiuti le imprese controllate (ai sensi di quanto previsto all'articolo 2359 del codice civile) da soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della richiesta, un'attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione (punto 4.6 della Circolare Esplicativa n. 68032 del 10 dicembre 2014).

1.g Nel caso di domanda presentata da persone fisiche, l'età dei soci ai fini della maggiorazione delle agevolazioni di cui al punto 9.2 della circolare di attuazione è determinata alla data di presentazione della domanda o alla data di costituzione della società?

L'età dei soci deve essere dimostrata alla data di presentazione della domanda, così come previsto dal punto 9.2 della Circolare.

1.h I cittadini extracomunitari possono presentare domanda di agevolazione?

Sì, i cittadini extracomunitari non residenti in Italia possono presentare domanda purché in possesso del **visto start-up**.

1.i Quali sono i titoli equivalenti al titolo di dottore di ricerca (punto 9.2 Circolare Esplicativa)?

I titoli per i quali è riconosciuta una equipollenza al titolo di dottore di ricerca sono espressamente previsti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

I titoli italiani e sanmarinesi equivalenti sono regolati da specifiche norme di legge e **l'elenco è disponibile** sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Per i titoli esteri l'equivalenza deve essere riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca: per approfondimenti è possibile consultare il **sito del MIUR**.

1.l Chi sono gli "investitori qualificati" di cui all'art. 8, comma 2, lettera b), D.M. 24 settembre 2014?

Gli "investitori qualificati" (come previsto dall'art. 100, d.lgs. n. 58/1998) sono definiti dalla CONSOB sulla base di criteri fissati dalle disposizioni comunitarie.

La normativa vigente (art. 26, comma 1 lettera d) del Regolamento CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007), identifica gli "investitori qualificati" appartenenti a tre categorie:

(1) i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:

- a) banche
- b) imprese di investimento
- c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati
- d) imprese di assicurazione
- e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi
- f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi
- g) i negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci
- h) soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (*locals*)
- i) altri investitori istituzionali
- l) agenti di cambio

(2) le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:

- totale di bilancio: 20.000.000 EUR,
- fatturato netto: 40.000.000 EUR,
- fondi propri: 2.000.000 EUR.

(3) gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

1.m In che forma e in quale momento deve essere effettuato il finanziamento da parte degli “investitori qualificati” di cui all’art. 8, comma 2, lettera b), del D.M. 24 settembre 2014?

Il finanziamento da parte degli “investitori qualificati” deve essere effettuato attraverso conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote della start-up innovativa, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, prima della stipula del contratto di finanziamento tra l’impresa beneficiaria delle agevolazioni e Invitalia.

2. COSA

2.a - Quali attività possono essere ammesse alle agevolazioni?

Sono ammissibili alle agevolazioni, tutte quelle iniziative che realizzino piani di impresa:

- a) caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo, e/o
- b) mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale, e/o
- c) finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata. (punto 8.1 della Circolare Esplicativa n. 68032 del 10 dicembre 2014)

Non sono ammissibili le iniziative:

- nel settore della produzione agricola;
- rivolte al sostegno ad attività connesse all’esportazione;
- nel settore carbonifero, relativamente agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive. (Punto 4.7 e 4.8 della Circolare Esplicativa n. 68032 del 10 dicembre 2014)

2.b – A quanto ammontano le spese ammissibili?

I programmi di investimento e i costi di esercizio complessivamente devono prevedere spese ammissibili alle agevolazioni non superiori a € 1.500.000,00 e non inferiori a € 100.000,00. Vedi sezione del sito “**COSA**”

2.c - In quanto tempo si devono realizzare i programmi di investimento della start-up ammessa alle agevolazioni?

Entro 24 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento (vedi lettera b) punto 10.2 della Circolare Esplicativa n. 68032 del 10 dicembre 2014).

2.d – Sono ammissibili le spese sostenute prima della presentazione della domanda?

No, sono ammissibili solo le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione (lettera a) punto 10.2 della Circolare Esplicativa n. 68032 del 10 dicembre 2014).

2.e - Cosa si intende per data di avvio del programma di investimenti?

Per data di avvio del programma di investimenti si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile (vedi lettera a) punto 10.2 della Circolare Esplicativa n. 68032 del 10 dicembre 2014).

2.f. Un piano di impresa che prevede la vendita dei prodotti prevalentemente all’estero è da considerarsi non ammissibile in quanto programma d’impresa direttamente collegato ai quantitativi esportati (punto 4.8 Circolare)?

Un tale piano di impresa è ammissibile.

2.g Sono ammissibili i piani d’impresa nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, pesca e acquacoltura?

Sì.

3. LE AGEVOLAZIONI

3.a Quali agevolazioni finanziarie riconosce Smart&Start Italia?

Le agevolazioni consistono in un finanziamento a tasso zero, cioè, senza interessi, di importo pari **al 70%** (settanta per cento) delle spese ammissibili. L’importo del finanziamento agevolato è pari **all’80%** (ottanta per cento) delle spese ammissibili nel caso in cui la compagine, alla data di presentazione della domanda, è **interamente costituita da giovani** under 36 **e/o da donne**, oppure preveda la **presenza di almeno un esperto**, in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnato stabilmente all’estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio.

3.b Sono previste agevolazioni a fondo perduto?

Per le start-up innovative **localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e nel Territorio del cratere sismico aquilano** il finanziamento agevolato è restituito dall'impresa beneficiaria solo per un ammontare pari all'80% (ottanta per cento) dell'importo. La quota del finanziamento agevolato, non soggetta a rimborso, rappresenta pertanto un contributo a fondo perduto pari al 20% del finanziamento concesso.

3.c Le start-up innovative già costituite con sede legale/operativa non localizzata in una delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e non rientrante nel territorio del cratere sismico aquilano, che intendano localizzare il piano d'impresa in una delle aree suddette, possono beneficiare della restituzione parziale del finanziamento agevolato così come previsto al punto 9.1 della Circolare di attuazione?

Sì. Ad esempio: ha diritto al beneficio di cui al punto 9.1 della Circolare un'impresa con sede legale e operativa a La Spezia e che intende attuare il piano d'impresa a Potenza.

4. COME

4.a Quando sarà possibile presentare la domanda?

Le domande di agevolazione, corredate dei dati anagrafici e profilo del soggetto proponente, della descrizione dell'attività proposta, dell'analisi del mercato e relative strategie, degli aspetti tecnici ed economico-finanziari e di una presentazione del progetto (pitch in formato ppt di max. 15 diapositive) possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del giorno 16 febbraio 2015 (lettera a) punto 10.2 della Circolare Esplicativa n. 68032 del 10 dicembre 2014)

4.b E' prevista una scadenza per la presentazione delle domande?

No, Smart&Start è una misura a sportello, il che significa che le domande possono essere presentate fino a quando vi sono risorse finanziarie disponibili.

4.c Che cosa è necessario fare per presentare la domanda?

L'incentivo prevede procedure di accesso esclusivamente telematiche.

E' necessario registrarsi nell'area riservata del sito www.smartstart.invitalia.it. Nell'area riservata una interfaccia web consentirà la compilazione della domanda e il successivo invio. La domanda di agevolazione ed il piano d'impresa devono essere firmati digitalmente (nel rispetto di quanto disposto dal Codice dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs. n. 82/2005) dal legale rappresentante della società o, nel caso di società costituenda, dalla persona fisica proponente per conto della stessa futura società, e deve essere corredata dalla documentazione indicata nella domanda medesima.

4.d Quali sono i tempi di risposta dalla presentazione della domanda di agevolazione?

La valutazione si conclude entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda completa.

4.e È necessario aver attivato la PEC per poter presentare la domanda?

Sì, in quanto nella domanda deve essere indicato un indirizzo PEC, cui il Soggetto Gestore ai sensi della Circolare Esplicativa n. 68032 del 10 dicembre 2014 invierà le comunicazioni.

4.f La PEC da indicare nella domanda deve rispettare particolari requisiti?

La PEC prescelta deve consentire di comunicare anche con soggetti privati.

Non sono pertanto adatte le PEC governative (quelle con estensione @pec.gov.it), in quanto consentono la comunicazione solo tra cittadino e Pubblica Amministrazione.

Qui trovate l'elenco dei gestori autorizzati alla fornitura del servizio PEC

4.g Come si fa a firmare digitalmente la domanda?

Per firmare digitalmente la domanda di agevolazione ed il piano d'impresa è necessario essersi preventivamente dotati della firma digitale di formato p7m.

Il documento su cui è stata apposta la Firma Digitale è riconoscibile dall'estensione .p7m che si sommerà all'estensione del file originario firmato: ad esempio, l'estensione .doc.p7m indicherà un file.doc firmato digitalmente.